

[Home](#) / [Orientamenti Applicativi](#)

/ Con riferimento alle progressioni economiche all'interno d...

Con riferimento alle progressioni economiche all'interno delle aree, di cui all'art. 16 del CCNL comparto Funzioni centrali del 27.1.2025, è possibile suddividere in gruppi la platea dei dipendenti aventi diritto all'interno di ogni area, sulla base del numero dei differenziali stipendiali già attribuiti?

Id: 35060

Il sistema di classificazione introdotto dal CCNL comparto Funzioni Centrali del 9.5.2022 è articolato in 4 aree, all'interno delle quali si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione.

Per rafforzare tale concetto, all'interno delle Aree sono state eliminate le diverse posizioni economiche, riconducendo il percorso di crescita economica all'attribuzione di differenziali stipendiali il cui importo è unico per area.

L'art. 16 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.01.2025 stabilisce che possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. L'assenza di ulteriori indicazioni, unitamente al fatto che al comma 2, lett. d), del medesimo articolo viene precisato che *"i differenziali stipendiali sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, [...]"* evidenzia che le

procedure devono essere definite per area senza alcuna ulteriore suddivisione dei dipendenti in gruppi sulla base del numero dei differenziali stipendiali già attribuiti agli stessi.

Il quadro sopra delineato non è derogabile in sede di contrattazione collettiva integrativa atteso che il medesimo art. 16, al comma 2, demanda a quest'ultima solo gli aspetti di cui alla lett. d) punto 3, lett. e), lett. f) e lett. g).

 [Condividi](#)

 [Stampa](#)

 [Invia](#)

Area/Comparto

Comparto funzioni centrali

Argomento

Classificazione Professionale

Progressioni Economiche

Data pubblicazione

09 Luglio 2025

Seguici su:

CONTATTI

Dove siamo:

Via G.B. Morgagni, 30/E - 00161 ROMA

Codice fiscale / P. IVA:97104250580

Contatto telefonico: 06.324831

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it


Amministrazione Trasparente

Privacy

Dichiarazione di accessibilità

Banca Dati Contratti Integrativi

Accedi all'area personale



[Home](#) / [Orientamenti Applicativi](#)

/ Come va calcolato il triennio di cui all'art. 14, comma 2,...

Come va calcolato il triennio di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021 relativo alle progressioni economiche all'interno dell'area?

Id: 34471

In merito alla questione posta si deve innanzitutto tenere presente che ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell'ultima progressione economica acquisita.

Inoltre, si evidenzia che l'art. 14 comma 1 sancisce che l'attribuzione di differenziali economici e quindi la progressione economica avviene appunto all'interno di ciascuna area "al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area...".

Pertanto, il requisito di non aver beneficiato di "alcuna progressione economica" dovrà essere verificato nell'ambito dell'Area di appartenenza e quindi dell'Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva. Si dovrà comunque tenere conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione in area corrispondente all'attuale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in

vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

 [Condividi](#)  [Stampa](#)  [Invia](#)

Area/Comparto

Comparto funzioni centrali

Argomento

Classificazione Professionale

Progressioni Economiche

Data pubblicazione

05 Giugno 2025

Seguici su:

CONTATTI

Dove siamo:

Via G.B. Morgagni, 30/E - 00161 ROMA

Codice fiscale / P. IVA:97104250580

Contatto telefonico: 06.324831

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it

Amministrazione Trasparente
Privacy
Dichiarazione di accessibilità
Banca Dati Contratti Integrativi
Accedi all'area personale

[Home](#) / [Orientamenti Applicativi](#)

/ Come si deve interpretare il criterio stabilito nel comma 2,...

Come si deve interpretare il criterio stabilito nel comma 2, lett. d), n. 1) dell'articolo 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 concernente la "media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite" relativo alle progressioni economiche all'interno delle aree?

Id: 31120

Precedente ID: CFC128

Come è noto, il comma 1 del citato art. 14 precisa che i differenziali stipendiali da attribuire al dipendente in caso di progressione economica remunerano *"il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area"*. In tale ottica, quindi, l'Amministrazione deve tenere in considerazione soltanto le valutazioni relative alle prestazioni rese nella medesima area ove si concorre per l'attribuzione del differenziale stipendiale (o di area corrispondente in vigenza del precedente sistema di classificazione).

Pertanto, la locuzione utilizzata, ossia *"la media delle tre ultime valutazioni individuali annuali conseguite"*, non impone uno stringente criterio cronologico, ma permette all'Amministrazione di andare a ritroso nel tempo fino a ottenere tre valutazioni del personale ancorché non contigue.

 [Condividi](#)

 [Stampa](#)

 [Invia](#)

Area/Comparto

Comparto funzioni centrali

Argomento

Classificazione Professionale

Progressioni Economiche

Responsabilità Dirigenziale E Valutazione

Data pubblicazione

13 Giugno 2024

Seguici su:

CONTATTI

Dove siamo:

Via G.B. Morgagni, 30/E - 00161 ROMA

Codice fiscale / P. IVA:97104250580

Contatto telefonico: 06.324831

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it

[Amministrazione Trasparente](#)

[Privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)

[Banca Dati Contratti Integrativi](#)

[Accedi all'area personale](#)

[Home](#) / [Orientamenti Applicativi](#)

/ Con riferimento alle modalità di calcolo della media delle ...

Con riferimento alle modalità di calcolo della media delle valutazioni individuali relative alle progressioni economiche all'interno delle aree di cui all'art. 14, comma 2, lett. d), n. 1) del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 come si deve procedere nel caso di assenze prolungate che hanno comportato la mancanza di una o più valutazioni annuali?

Id: 31155

Precedente ID: CFC136

La soluzione operativa a tale problematica va trovata in sede di definizione dei sistemi di valutazione ad opera dell'Amministrazione stessa, previo confronto con le parti sindacali ai sensi dell'art. 5 del CCNL 9/5/2022.

La dichiarazione congiunta n. 9, infatti, prendendo in esame proprio tale questione, chiarisce che *"le Amministrazioni ... dovranno prendere in considerazione, definendo apposita disciplina, i casi di assenze prolungate dal servizio o di prestazione lavorativa resa presso altri organismi ed Amministrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, lett. d), punto 1)".*



[Condividi](#)



[Stampa](#)



[Invia](#)

Comparto funzioni centrali

Argomento

Classificazione Professionale

Profili Professionali

Progressioni Economiche

Data pubblicazione

12 Giugno 2024

Seguici su:

CONTATTI

Dove siamo:

Via G.B. Morgagni, 30/E - 00161 ROMA

Codice fiscale / P. IVA:97104250580

Contatto telefonico: 06.324831

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it

[Amministrazione Trasparente](#)

[Privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)

[Banca Dati Contratti Integrativi](#)

[Accedi all'area personale](#)

[Home](#) / [Orientamenti Applicativi](#)

/ [Un lavoratore neo-assunto o transitato all'area superiore ...](#)

Un lavoratore neo-assunto o transitato all'area superiore a seguito di progressione verticale può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale (c.d. PEO)?

Id: 31043

Precedente ID: CFC114

L'art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/05/2022 disciplina le progressioni economiche all'interno delle aree (c.d. PEO). Tale articolo, al comma 2, lett. a), indica i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ovvero:

1. Non aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di alcuna progressione economica;
2. Assenza negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto laddove comminato per "negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati".

Con riguardo al punto 1), l'art. 14 in esame precisa, da un lato, che il termine di tre anni in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due o ampliato a quattro; dall'altro, che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.

Sotto tale ultimo profilo, va precisato che il requisito di cui al punto 1) rappresenta l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'inquadramento nell'area (mediante assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell'ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva. Ciò appare evidente dalla lettura complessiva della disposizione contrattuale in esame. Infatti, il comma 1 del citato art. 14 precisa quale sia la finalità dei differenziali stipendiali chiarendo che essi remunerano *"il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area".* Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell'ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.



[Condividi](#)



[Stampa](#)



[Invia](#)

Area/Comparto

Comparto funzioni centrali

Argomento

Classificazione Professionale

Progressioni Economiche

Data pubblicazione

07 Aprile 2023

Seguici su:

CONTATTI

Dove siamo:

Via G.B. Morgagni, 30/E - 00161 ROMA

Codice fiscale / P. IVA:97104250580

Contatto telefonico: 06.324831

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it

[Amministrazione Trasparente](#)
[Privacy](#)
[Dichiarazione di accessibilità](#)
[Banca Dati Contratti Integrativi](#)
[Accedi all'area personale](#)

[Home](#) / [Orientamenti Applicativi](#)

/ Quali sono i criteri da applicare, ai fini della verifica de...

Quali sono i criteri da applicare, ai fini della verifica del requisito temporale minimo per la partecipazione alle procedure di progressione economica all'interno delle aree, in relazione al personale che abbia già beneficiato di una precedente progressione economica?

Id: 36247

L'art. 16 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025, al comma 2, lettera a), stabilisce che possono partecipare alle procedure di progressione economica i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. La disposizione prevede inoltre che tale periodo possa essere ridotto a due anni o elevato fino a quattro dalla contrattazione integrativa.

La stessa norma chiarisce che, ai fini della verifica del requisito temporale, occorre far riferimento alle date di decorrenza economica delle progressioni già attribuite.

Ne consegue che l'intervallo temporale da considerare è quello intercorrente tra la data di decorrenza dell'ultima progressione economica attribuita (*dies a quo*) e la data di decorrenza della nuova progressione da conferire (*dies ad quem*). Tale valutazione deve essere effettuata indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo o dalla conclusione della procedura selettiva,

rilevando unicamente le decorrenze economiche delle progressioni coinvolte.

A titolo esemplificativo, qualora il requisito temporale minimo stabilito dal contratto collettivo o dalla contrattazione integrativa sia pari a tre anni, esso risulta soddisfatto qualora l'ultima progressione economica attribuita abbia decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione sia prevista con decorrenza 1° gennaio 2025, essendo intercorsi tre anni pieni tra le due date di decorrenza.

Pertanto, il personale per il quale risulti decorso l'intervallo minimo richiesto può essere ammesso alla procedura selettiva.



[Condividi](#)



[Stampa](#)



[Invia](#)

Area/Comparto

Comparto funzioni centrali

Argomento

Classificazione Del Personale

Progressioni Economiche

Data pubblicazione

16 Gennaio 2026

Seguici su:

CONTATTI

Dove siamo:

Via G.B. Morgagni, 30/E - 00161 ROMA

Codice fiscale / P. IVA:97104250580

Contatto telefonico: 06.324831

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it